



proc. n. 28566/8 - riunn. nn. 28582 e
28577/08 - RuoloAffContCiv.

Il giudice,

letti gli scritti difensivi introduttivi, esaminati i documenti in atti, sentiti i ricorrenti, esaurita la discussione dei difensori,

premesse che i ricorrenti, guardie giurate, chiedono la reintegra nel posto di lavoro, ex art. 700 cod.proc.civ., contestando la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato loro dalla resistente con lettera del 5.8.2008 per avere rifiutato, all'esito della procedura di cambio appalto di cui all'art. 25 c.c.n.l. Imprese di pulimento e dell'art. 4.5 del c.i.t., di farsi assumere da parte di C.L.S.T.V. s.r.l., società subentrante nell'appalto già in titolarità di essa resistente e presso il quale i ricorrenti prestavano la loro attività;

premesse che i ricorrenti deducono, in particolare, che la perdita di un appalto non integra ex se gli estremi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e che il datore di lavoro, comunque, è tenuto a dimostrare l'impossibilità di esercitare il *repechage*;

premesse che la resistente ribadisce la legittimità del licenziamento per il rifiuto illegittimamente opposto dai ricorrenti di transitare alle dipendenze di C.L.S.T.V. alle stesse condizioni economiche e normative già godute e, comunque, che rifiutando il posto di lavoro presso C.L.S.T.V. ed attendendo due mesi prima di promuovere il presente giudizio i ricorrenti hanno indirettamente dimostrato che non sussiste nel caso in esame un *periculum in mora* tale giustificare un intervento urgente e che, se sussiste, è stato da loro provocato;

considerato, quanto al *fumus boni iuris* della pretesa azionata in ricorso, che il rifiuto del lavoratore di transitare alle dipendenze di altro datore di lavoro, seppur mantenendo invariato il trattamento economico-normativo in godimento, non costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento;

considerato, ancora, che per consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, la perdita di un appalto non costituisce ex se giustificato motivo oggettivo di licenziamento e che il datore di lavoro è comunque tenuto a dimostrare l'impossibilità di collocare altrimenti il lavoratore di cui sostiene la sopravvenuta inutilizzabilità a seguito della perdita dell'appalto;

considerato che la resistente non ha allegato né dimostrato, nemmeno in modo sommario, che a seguito della perdita dell'appalto la prestazione lavorativa dei ricorrenti è divenuta esuberante e non più proficuamente utilizzabile, e che, in assenza di idonei elementi di fatto, ciò non è dato inferire in via presuntiva;

considerato, quanto al *periculum in mora*, che OMISSIS, 54enne, invalido al 46% (doc. 13 all.fasc.ric.), vedovo, vive in un appartamento in locazione con un figlio di 23 anni che lavora come impiegato; OMISSIS, 38enne, celibe, vive solo e paga mensilmente la rata del mutuo di € 763,00 (doc. 17 all.fasc.ric.); OMISSIS, 41enne, separato con 2 figli per i quali paga un assegno di mantenimento mensile di complessivi € 400,00 (doc. 15 all.fasc.ric.), vive con la madre in una casa del Comune;

ritenuto, in considerazione delle predette condizioni personali, economiche e sociali, che il venire meno della retribuzione mensile possa produrre effetti gravemente pregiudizievoli nella sfera personale e familiare dei ricorrenti, che non potranno trovare adeguato ristoro all'esito del giudizio di merito, e che appaiono allo stato del tutto ingiustificati in rapporto alle ragioni addotte a sostegno del licenziamento;

ritenuto, diversamente da quanto sostiene la resistente, che né il fatto che i ricorrenti si siano legittimamente rifiutati di transitare alle dipendenze di C.L.S.T.V., né il fatto che abbiano atteso 2 mesi prima di promuovere il presente giudizio, consenta, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit* e di un giudizio secondo ragionevolezza, di trarre indizi circa l'insussistenza di una situazione di *periculum in mora*;

ritenuto, per tutto quanto esposto, che sussistano nel caso in esame il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* che giustificano l'intervento urgente ex art. 700 cod.proc.civ.;

ritenuto che non è contestato si verta in ambito di "tutela reale";

visti gli artt. 669 bis, ter, sexies, septies, e 700 cod.proc.civ. e 3 l. n. 604/'66 e 18 stat.lav.;

p.q.m.

ordina alla resistente di reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro.

Roma, 24 novembre 2008.

Il giudice del lavoro
dott. stefano visonà

Si comunichi tempestivamente.

Il Cancelliere
Id

Depositato in Cancelleria
25 NOV. 2008
Roma, li
IL CANCELLIERE C2
Dot.ssa Rosa Astorino



Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma
esecutiva a richiesta dell'Avv. GIANNINI X RICORRENTI

REPUBBLICA ITALIANA
In nome della Legge
COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a
chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo,
al Pubblico Ministero di darvi esecuzione, a tutti gli Uffi-
ciali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano
legalmente richiesti.

Roma, 2.9. NOV 2008



CANCELLIERE
~~CANCELLIERE~~
Assista alla